

Sorprendente sentenza della Corte di Cassazione sui contributi economici a carico dei congiunti di assistiti su una questione ormai superata

Con la sentenza n. 3629 del 24 febbraio 2004, la prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, in base alla *legge 1580 del 1931*, i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile¹ possono (se ne sussistono le condizioni come vedremo in seguito) essere obbligati a contribuire al pagamento della retta di ricovero dei loro congiunti assistiti che non posseggono le risorse occorrenti per provvedervi direttamente.

Precisiamo subito che la sentenza 3629/2004 riguarda una vertenza insorta fra l'Asl 3 di Genova e il signor B. C. in merito al ricovero, **iniziato e terminato nel 1995**, della madre presso una struttura residenziale. Pertanto, concerne una questione **antecedente all'entrata in vigore della legge 328/2000** (art. 25) e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici:

- a) dai parenti non conviventi con gli assistiti;
- b) dai congiunti, inclusi quelli conviventi, degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave.²

Occorre anche tenere conto che la sentenza 3629/2004 non è definitiva, in quanto la Corte di Cassazione ha rinviato il procedimento relativo alla causa fra l'Asl 3 di Genova e il signor B. C. al Tribunale del capoluogo ligure «*al fine di verificare la sussistenza del presupposto della situazione di indigenza cui l'articolo 1, comma terzo della legge 1580/1931 subordina l'azione di rivalsa*».

Al riguardo, la circolare prot. 25200, emanata il 29 gennaio 1992 dal Ministero dell'interno, precisava che l'azione di rivalsa prevista dalla legge 1580/1931 nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti «*non è esperibile quando la condizione di povertà, pur non esistendo al momento del ricovero, sia successivamente sopravvenuta*». Pertanto, se la madre del signor B. C., quando è stata inserita nell'istituto, era in grado di provvedere a se stessa sotto il profilo economico, non dovrebbe essere ammessa la rivalsa nei confronti del figlio.

A proposito degli alimenti, occorre precisare che, in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi in cui siano dovuti,³ essi concernono esclusivamente lo stretto necessario per vivere. Gli enti pubblici, non solo li pretendono sovente, come da anni deploriamo, anche nei casi in cui le norme vigenti non lo consentono, ma calcolano il loro importo non sulla quota relativa agli alimenti (e cioè tenendo conto dello stretto necessario per vivere), ma sull'insieme delle prestazioni fornite (alimenti, spese relative ai locali di ricovero e al personale di assistenza, ecc.). Si tratta, dunque, di un imbroglione che si aggiunge ad una illegalità.

Singolare è la precisazione contenuta nella sopra citata circolare del Ministro dell'interno secondo cui l'azione di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti non era esperibile nei casi in cui il soggetto povero avesse diritto «*all'assistenza gratuita in base alle norme statutarie dell'ospedale*» in cui era ricoverato.

Il parere del giurista Massimo Dogliotti.

La decisione della Corte di Cassazione è sorprendente in quanto, come aveva rilevato il prof. Massimo Dogliotti⁴ «*la legge 3 dicembre 1931 n. 1580 "Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali", (...) sembrava implicitamente abrogata a seguito della legge n. 180/1978 (chiusura dei manicomi) e la legge 833/1978 (riforma della sanità)*», aggiungendo che il comportamento della Corte di Cassazione è «*assai discutibile, proprio perché la legge che prevedeva una rivalsa nei confronti dei parenti dell'assistito si ispirava ad una logica ospedaliera e manicomiale, totalmente differente rispetto alle attuali*

¹Ai sensi dell'articolo 433 del codice civile «*all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*».

²In base all'articolo 25 della legge 328/2000 e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, le indicazioni di cui ai sopra riportati punti a) e b) valgono anche per i parenti tenuti agli alimenti.

³Ricordiamo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 438 del codice civile «*gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento*».

⁴Cfr. Massimo Dogliotti, «[Ancora sul pagamento delle rette di ricovero a carico dei parenti: errare humanum est, perseverare diabolicum](#)», *Prospettive assistenziali*, n. 138, 2002.

caratteristiche del sistema sanitario». Il prof. Dogliotti ha, inoltre, precisato che «In ogni caso, seppur non si considerasse abrogata già anteriormente, è da ritenere che la legge 1580/1931 sarebbe stata abrogata dal decreto legislativo n. 109/1998, secondo il principio generale per cui la legge posteriore abroga quella anteriore».